

- 8) Per il resto, il ricorso è respinto.
 9) Ogni parte sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 246 del 28.8.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

8 aprile 2003

nella causa C-244/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesgerichtshof): Van Doren + Q. GmbH contro Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH, Michael Orth (¹)

(«Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 7, n. 1 — Esaurimento del diritto conferito dal marchio — Prova — Luogo di prima immissione in commercio dei prodotti da parte del titolare del marchio o con il suo consenso — Consenso del titolare a un'immissione in commercio nel SEE»)

(2003/C 135/02)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-244/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Van Doren + Q. GmbH e Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH, Michael Orth, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché dell'art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, C. Gulmann (relatore), A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 8 aprile 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Una disciplina probatoria in forza della quale l'esaurimento del diritto di marchio costituisce un'eccezione che può essere sollevata dal terzo che sia convenuto dal titolare del marchio, cosicché i presupposti di tale esaurimento in linea di principio devono essere provati dal terzo che lo invoca, è compatibile con il diritto comunitario, segnatamente con gli artt. 5 e 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legisla-

zioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992. Tuttavia, le esigenze derivanti dalla tutela della libera circolazione delle merci, sancita, in particolare, dagli artt. 28 CE e 30 CE, possono richiedere che tale disciplina probatoria sia sottoposta a taluni adattamenti. Infatti, nell'ipotesi in cui il terzo riesca a dimostrare che sussiste un rischio concreto di compartimentazione dei mercati nazionali qualora egli stesso sopporti l'onere di tale prova, in particolare quando il titolare del marchio commercializza i suoi prodotti all'interno dello Spazio economico europeo mediante un sistema di distribuzione esclusiva, tocca al titolare del marchio dimostrare che i prodotti sono stati inizialmente messi in commercio da lui stesso o con il suo consenso al di fuori dello Spazio economico europeo. Qualora sia fornita tale prova, è compito poi del terzo dimostrare l'esistenza di un consenso del titolare alla successiva commercializzazione dei prodotti nello Spazio economico europeo.

(¹) GU C 247 del 26.8.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

10 aprile 2003

nella causa C-305/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Frankfurt am Main): Christian Schulin contro Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH (¹)

(«Ritrovati vegetali — Regime di protezione — Artt. 14, n. 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 e 8 del regolamento (CE) n. 1768/95 — Utilizzo da parte degli agricoltori del prodotto del raccolto — Obbligo di fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria»)

(2003/C 135/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-305/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Christian Schulin e Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), e 8 del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 (GU L 173, pag. 14), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet,